

Arriva la prima polizza sui ricavi del grano

Al via la sperimentazione nell'ambito del piano assicurativo 2017. **Gli indennizzi scattano se gli introiti scendono oltre il 20% in meno rispetto alla media del triennio precedente**

Caselli Nirmal

**GIANNI
PIANCASTELLI**
Servizio
Competitività
delle Imprese
Agricole e
Agroalimentari,
Regione
Emilia-Romagna

Arriva la prima polizza sperimentale sui ricavi per il settore cerealicolo, uno strumento innovativo per la gestione del rischio che consentirà agli agricoltori di tutelarsi contro i mancati introiti dovuti alle eccessive fluttuazioni al ribasso dei prezzi delle produzioni, nella fattispecie grano duro e tenero. Una polizza che si potrà sottoscrivere pagando un premio alle compagnie assicurative che decideranno di attivare questa nuova tipologia di copertura, premio coperto al 65% dai contributi ministeriali. A disposizione per l'attuazione della misura ci sono 10 milioni di euro. È la principale novità prevista dal Piano assicurativo nazionale 2017, approvato con decreto del Mipaaf del 30 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017) e integrato – appunto – da un successivo decreto ministeriale sulle polizze-ricavo per il frumento in via di emanazione mentre questo numero di *Agricoltura* va in stampa.

Nella pratica come funzionerà la nuova copertura? Prendiamo ad esempio un cerealicoltore previdente che ha avuto l'accortezza di assicurare il proprio raccolto contro le brusche diminuzioni del prezzo di mercato: nel caso i suoi ricavi scendano sotto la soglia del 20% in meno rispetto alla media dell'ultimo triennio, l'agricoltore riceverà dalla compagnia assicurativa un indennizzo per la perdita di reddito. Il contributo pubblico per la stipula di questo tipo di polizza innovativa è concesso in regime *de minimis* e, di conseguen-

za, concorre alla determinazione del massimale di 15mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per avviare la sperimentazione è prevista anche la riassicurazione di Ismea, in modo da offrire alle compagnie assicurative una forma di protezione da eventuali perdite.

Quali sono le avversità assicurabili

Tornando al Piano 2017, le avversità atmosferiche assicurabili sono suddivise in tre tipologie: *catastrofali, di frequenza, accessorie*. Le combinazioni di avversità atmosferiche per la copertura delle produzioni vegetali sono quattro (vedi tab. 1), cui se ne aggiunge – per l'appunto – una quinta: la variazione negativa di prezzo assicurabile con le polizze sperimentali per il frumento. Il Piano elenca poi le colture vegetali che possono beneficiare delle agevolazioni. Possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e parassiti. Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di danno superiore al 30%, con esclusione delle polizze relative a strutture aziendali e allevamenti. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o al ciclo produttivo di ogni coltura o produzione zootecnica e deve prevedere l'intera produzione per ciascuna tipologia vegetale e/o mandria e/o le intere superfici occupate da strutture aziendali.

I valori assicurabili delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti, dei costi di ripristino

TAB. 1 - PIANO ASSICURATIVO 2017: COMBINAZIONI AVVERSITÀ ASSICURABILI

Avversità catastrofali + di frequenza + accessorie (a)	Avversità catastrofali + almeno 1 scelta tra quelle di frequenza (b)	Almeno 3 avversità scelte tra quelle di frequenza e quelle accessorie (c)	Avversità catastrofali (d)	Novità 2017 polizze sperimentali (e)
alluvione	alluvione	eccesso di neve	alluvione	esclusivamente per la coltura frumento; la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo
siccità	siccità	eccesso di pioggia	siccità	
gelo e brina	gelo e brina	grandine	gelo e brina	
eccesso di neve	eccesso di neve	venti forti		
eccesso di pioggia	eccesso di pioggia	colpo di sole e vento caldo		
grandine	grandine	sbalzi termici		
venti forti	venti forti			
colpo di sole e vento caldo				
sbalzi termici				

TAB. 2 - SCADENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Culture vegetali	Scadenze
a ciclo autunno primaverile	30 aprile
a ciclo permanente	30 aprile
a ciclo primaverile	31 maggio
a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio
a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche	31 ottobre
a ciclo primaverile e a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate seminate o trapiantate dopo le scadenze indicate	entro la scadenza successiva

delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse animali sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto ministeriale. Per le produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua. Il danno è valutato con riferimento al raccolto, come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della compromissione della qualità. E ancora: l'avversità atmosferica si intende riconosciuta quando il perito che deve stimare il danno accerta che lo stesso è superiore al 30%.

Le polizze devono essere sottoscritte entro un preciso scadenziario (vedi tab. 2). Relativamente alle strutture aziendali, impianti produttivi arborei o arbustivi, reti antigrandine, serre e tunnel, ombrai, impianti antibrina, le polizze devono ricomprendere le seguenti avversità: grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo, limitatamente agli impianti arborei e arbustivi.

Nel settore zootecnico la copertura del mancato reddito/abbattimento forzoso/smaltimento carcasse deve includere tutte le epizootie obbligatorie per singola specie, a cui possono essere aggiunte quelle facoltative.

Al contratto assicurativo deve essere allegato obbligatoriamente il Piano assicurativo individuale (Pai). La spesa ammessa a contributo viene de-

TAB. 3 - CONTRIBUTI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE

Con soglia di danno (30%)	
colture (compresa uva da vino) / eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie	fino al 65% della spesa ammessa
allevamenti / epizootie / mancato reddito e abbattimento forzoso	fino al 65% della spesa ammessa
allevamenti / squilibri igrotermometrici / riduzioni produzione latte	fino al 65% della spesa ammessa
allevamenti / andamento stagionale avverso / mancata o ridotta produzione di miele	fino al 65% della spesa ammessa
polizze sperimentali sul frumento	fino al 65% della spesa ammessa
Senza soglia di danno	
strutture aziendali / eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici	fino al 50% della spesa ammessa
allevamenti / animali morti / smaltimento carcasse	fino al 50% della spesa ammessa
polizze sperimentali sul frumento	fino al 50% della spesa ammessa

terminata dal raffronto tra spesa premi da parametro (fonte Ismea) e spesa premi da polizza.

I parametri contributivi

Le percentuali di contributo sono diversificate per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia (vedi tab. 3). Per i nuovi assicurati, identificati tramite Cuaa (Codice unico di azienda agricola), non presenti nelle statistiche assicurative dei precedenti 5 anni, il parametro contributivo è pari all'effettiva tariffa del certificato. L'agevolazione si estende anche ai due anni successivi. Per tutti gli altri assicurati si applica comunque un meccanismo di salvaguardia che prevede, nel caso in cui la spesa ammessa a contributo per le polizze riferite alle tipologie "a", "b", "d" della tabella 1 sia inferiore al 90% del premio assicurativo, un incremento fino al 90% della spesa; invece, nel caso in cui la spesa ammessa a contributo per le polizze riferite alla tipologia "c" della tabella 1 sia inferiore al 75% del premio, è previsto un incremento fino al 75% della medesima. ■